DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1986

che dispensa la Grecia dall'applicare, ad alcune specie, le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio che riguardano rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose e da fibra

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(86/153/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 23 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [3], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 23 bis,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [4], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 22,

vista la domanda presentata dalla Grecia,

considerando che in Grecia le sementi di veccia vellutata (veccia di Cerdagne) di navoni e di navoni rutabaga, di cavolo da foraggio, di rafano oleifero, di scagliola, di spelta, di senape nera, di cumino e di senape bianca non vengono normalmente né moltiplicate né commercializzate ;

considerando che finché persiste tale situazione, è necessario dispensare la Grecia dall'applicare le disposizioni delle direttive summenzionate alla specie di cui trattasi ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e le piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Grecia è dispensata dall'applicare :

1. La direttiva 66/401/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, alle specie sottoelencate :
   - a) Vicia villosa Roth — Veccia vellutata, veccia di Cerdagne
   - b) Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. — Navoni, navoni rutabaga
   - c) Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) — Cavolo da foraggio
   - d) Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC.) Metzg. — Rafano oleifero ;
2. la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, alle specie sotto elencate :
   - a) Phalaris canariensis L. — Scagliola
   - b) Triticum spelta L. — Spelta ;
3. la direttiva 69/208/CEE, ad eccezione dell'articolo 13, paragrafo 1, alle specie sotto elencate :
   - a) Brassica juncea (L.) Czen. et Coss. in Czern. — Senape nera
   - b) Carum carvi L. — Cumino
   - c) Sinapis alba L. — Senape bianca.

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(4) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente